

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA 17 aprile 2025, n. 89

Autorizzazione Unica, ai sensi del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, nell'ambito del procedimento per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.), di competenza provinciale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica – denominato "Lecce 1" – di potenza di picco di 6,36 MW e di immissione di 6,00 MW - da installare, a terra su strutture ad inseguimento mono-assiale, nel territorio del Comune di Cavallino (LE) località "Via Madonna delle Grazie", e delle opere ed infrastrutture connesse.

Proponente: Costa Solar Italy 003 S.r.l. (P.Iva 15326641006), con sede legale in Roma (RM), Viale Pasteur n. 78.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica ing. Francesco Corvace, su istruttoria del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili.

PREMESSO CHE, nell'ordinamento eurounitario ed italiano si segnalano, in materia energetica:

- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, che ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la Legge n. 204 del 4 novembre 2016, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 263 del 10 novembre 2016, che ha ratificato gli accordi di Parigi (COP 21), già ratificati il 4 ottobre 2016 dall'Unione Europea;
- la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- il quarto pacchetto comunitario "energia" del giugno 2019 composto da una direttiva (direttiva sull'energia elettrica, 2019/944/UE) e tre regolamenti (regolamento sull'energia elettrica, 2019/943/UE, regolamento sulla preparazione ai rischi, 2019/941/UE, e regolamento sull'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER), 2019/942/UE);
- Il quinto pacchetto energia, "Pronti per il 55 %", pubblicato il 14 luglio 2021 con l'obiettivo di allineare gli obiettivi energetici dell'UE alle nuove ambizioni europee in materia di clima per il 2030 e il 2050;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, Attuazione della direttiva UE 2019/944, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) la cui valutazione positiva è stata approvata con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la Legge n. 79 del 29/06/2022 di conversione del D.L. n. 36/2022 recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", cosiddetto Decreto PNRR 2;
- Il Regolamento UE 2577 del 22 dicembre 2022 che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili;
- Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 convertito in legge 21 aprile 2023, n. 41 "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
- il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 recante "disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023";

- il D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 29 aprile 2024, n. 56, “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il D.M. 21 giugno 2024. “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 recante “Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale;
- il D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 sulla “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell’articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”.

ATTESO CHE:

- il Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall’articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29/12/2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli stessi impianti, sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un’Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del comma 3 del medesimo art. 12 come da ultimo modificato dal Decreto Legge 24 febbraio 2023 n. 13 convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023 n. 41, dalla Regione;
- il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle Imprese e del Made in Italy) con Decreto del 10/09/2010 ha emanato le “Linee Guida per il procedimento di cui all’art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 per l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché Linee Guida tecniche per gli impianti stessi”;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 3029 del 30/12/2010 ha adottato la nuova procedura per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile recependo quanto previsto dalle Linee Guida nazionali;
- la Regione con R.R. n. 24 del 30/12/2010 ha adottato il “Regolamento attuativo del Decreto del Ministero per lo Sviluppo Economico del 10 settembre 2010, «Linee Guida per l’Autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», recante la individuazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili nel territorio della Regione Puglia”;
- il Decreto Legislativo n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/CE” che ha integrato il quadro regolatorio ed autorizzativo delle FER;
- la Regione con L.R. 25 del 24/09/2012 ha adottato una norma inerente la “Regolazione dell’uso dell’energia da fonti Rinnovabili”;
- l’Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell’art 12 del Decreto Legislativo 387/2003 e s.m.i., come modificata dall’art 5 del Decreto Legislativo 28/2011, è rilasciata mediante un procedimento unico al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
- l’art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;
- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all’esito dei lavori della conferenza di servizi, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

- con D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 104:
 1. è stato introdotto (art. 27 bis del D.Lgs. 152/2006) il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale secondo cui “... nel caso di procedimenti di VIA di competenza regionale il proponente presenta all'autorità competente un'istanza ai sensi dell'articolo 23, comma 1, allegando la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione e all'esercizio del medesimo progetto e indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso ...”;
 2. è stato rivisto l'Allegato II alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, definendo di competenza statale “... gli impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW, calcolata sulla base del solo progetto sottoposto a valutazione ed escludendo eventuali impianti o progetti localizzati in aree contigue o che abbiano il medesimo centro di interesse ovvero il medesimo punto di connessione e per i quali sia già in corso una valutazione di impatto ambientale o sia già stato rilasciato un provvedimento di compatibilità ambientale ...”;
- la Legge n. 34 del 27/04/2022 di conversione del Decreto-legge del 01/03/2022 n. 17 – “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” ha introdotto misure di semplificazione ed accelerazione;
- la Legge 15 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15/07/2022, n. 164) di conversione del Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. (22G00059)” (GU Serie Generale n.114 del 17-05-2022), ha introdotto ulteriori misure di semplificazione ed accelerazione in materia energetica;
- la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica”, in applicazione dei principi di efficientamento e di riduzione delle emissioni climalteranti e al fine di attenuare gli effetti negativi della crisi energetica, ha disciplinato le misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale fra livelli e costi di prestazione e impatto degli impianti energetici;
- con D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 “Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d'Obbligo” sono stati aggiornati e ridefiniti gli incumbenti in capo ai proponenti di FER; con D.G.R. 17 luglio 2023, n. 997 la giunta regionale pugliese ha espresso il proprio “Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia” attesa la rinnovata strategicità rivestita dal tema dell'incremento della produzione e dell'uso delle fonti rinnovabili, per gli obiettivi di decarbonizzazione raggiungibili anche con la penetrazione dell'idrogeno tra le FER; il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi; con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118”; per le procedure in corso *ratione temporis* continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

RILEVATO CHE:

- la **COSTA SOLAR ITALY 003 S.r.l.** (per brevità la Società o il Proponente), con nota acquisita al prot. n. 16838 del 19/05/2020 della Provincia di Lecce, presentava istanza per il rilascio del Provvedimento

Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), ai sensi dell'art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., relativa alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di picco pari a 6,220 MWp, denominato "LECCE 1", da realizzarsi nel comune di Cavallino (LE), nonché delle opere e infrastrutture connesse;

- la suddetta Società, con comunicazione dell'11/09/2020, prot. regionale n. 6218, inoltrava alla Regione Puglia – Sezione Transizione Energetica, in data 10/09/2020, l'istanza telematica per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ai sensi del D.Lgs n. 387/2003, per la realizzazione dell'impianto di cui all'oggetto; istanza che veniva acquisita, nel portale telematico regionale, con il **Cod. Id. AQ1I478**;
- con nota prot. n. 40018/2020 del 06/11/2020, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 7911, la Provincia di Lecce, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, comunicava l'avvio del Procedimento Autorizzatorio Unico Regionale (P.A.U.R.) rendendo noto quanto previsto dall'art.8 della L. 241/1990 ed informando dell'avvenuta pubblicazione sul proprio sito web della documentazione agli atti del procedimento con l'invito, per le Amministrazioni ed Enti potenzialmente interessati, e comunque competenti ad esprimersi sulla realizzazione e/o sull'esercizio del progetto, a verificare - nei termini ivi previsti - l'adeguatezza e la completezza della documentazione;
- con nota prot. 8731 del 04/12/2020, questa Sezione regionale, a valle della verifica formale sull'istanza di cui al prot. n. 6218 dell'11/09/2020, invitava la Società ad integrare la pratica, nel termine di 30 giorni, con la documentazione risultata mancante e, comunque, necessaria per la procedibilità dell'iter amministrativo. Con nota acquisita al prot. regionale n. 9473 del 31/12/2020, la Costa Solar Italy 003 S.r.l. trasmetteva l'integrazione documentale richiesta;
- con nota prot. n. 20200/21 dell'11/05/2021, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 5088, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, comunicava l'avvio della fase di pubblicazione ex art. 27 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 ai fini della decorrenza dei termini per la presentazione delle osservazioni alla realizzazione del progetto di cui all'oggetto;
- con nota prot. n. 25618/2021 del 16/06/2021, acquisita al prot. regionale n. 6517 del 17/06/2021, la Provincia di Lecce, in qualità di Autorità competente per l'adozione del provvedimento V.I.A. nell'ambito del procedimento di P.A.U.R., comunicava l'indizione della conferenza di servizi, in forma semplificata e in modalità asincrona, per il giorno 09/07/2021, ex art. 14bis della L. n. 241/1990;
- In esito alla disamina della documentazione integrativa trasmessa dal Proponente con la comunicazione assunta al prot. n. 9473 del 31/12/2020, la Sezione regionale, accertata la permanenza di anomalie formali su quanto prodotto, con nota prot. n. 7497 del 09/07/2021, invitava la medesima ad ulteriormente integrare la documentazione a corredo dell'istanza entro i termini previsti dalla Provincia di Lecce nell'ambito del procedimento PAUR in corso;
- con nota prot. n. 31434/2021 del 26/07/2021, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 8111, la Provincia di Lecce invitava la Società a conformarsi alle richieste di integrazione documentale pervenute dagli enti coinvolti nel procedimento P.A.U.R. Con successiva nota prot. n. 35654/21 del 03/09/2021, acquisita al prot. regionale n. 9350 del 20/09/2021, l'Autorità provinciale, su istanza della Società, sospendeva, di 30 giorni, i termini per la presentazione delle integrazioni documentali richieste. Nel termine concesso, la Società ottemperava alle richieste formulate dagli Enti, giusta comunicazione del 04/11/2021, prot. n. 45524/2021 (acquisita al prot. regionale n. 11557 del 05/11/2021);
- la Società, con note del 24/09/2021, acquisite ai prott. nn. 9987, 9989, 9990 del 27/09/2021, trasmetteva alla Sezione regionale la documentazione richiesta con nota prot. n. 7497 del 09/07/2021;
- la Provincia di Lecce, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, visti i pareri pervenuti a valle della sopra richiamata convocazione, con nota prot. n. 528188/2021 del 17/12/2021, acquisita al prot. regionale n. 13226 del 20/12/2021, trasmetteva l'indizione e convocazione di Conferenza di Servizi decisoria, in modalità sincrona, ex art. 14ter della Legge n. 241/1990, per il giorno 08/02/2022 da tenersi in videoconferenza, al fine di addivenire ad univoche determinazioni da porre a base del provvedimento conclusivo;
- con nota del 31/01/2022, acquisita al prot. regionale n. 876 dell'01/02/2021, la Società, in riscontro ai pareri non favorevoli intervenuti nel procedimento amministrativo, trasmetteva formale memoria con

- la quale proponeva miglioramenti progettuali al fine di fornire, alle Amministrazioni coinvolte, tutti gli elementi utili per procedere ad un riesame delle rispettive valutazioni;
- con nota prot. n. 1056 del 07/02/2022, la Sezione Transizione Energetica, a valle della verifica condotta sulle integrazioni trasmesse dalla COSTA SOLAR ITALY 003 S.r.l. il 24/09/2021 (prott. nn. 9987, 9989, 9990), pur ritenendo l'istanza ammissibile per i soli requisiti tecnici, invitava la stessa a perfezionare la documentazione dal punto di vista formale al fine della sua procedibilità;
 - nel corso della prima seduta di **Conferenza dei Servizi decisoria dell'08/02/2022**, l'autorità provinciale precedente, dato atto dei pareri intervenuti nei termini della conferenza di servizi asincrona del 09/07/2022, rendeva noto che la Società, in virtù dei pareri negativi espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce, dall'ARPA Puglia nonché dalla Regione Puglia – Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica, aveva provveduto ad integrare la proposta progettuale, depositando, in data 01/02/2022, un progetto di restauro paesaggistico (LEC19-2.12-VIA - Relazione Progetto Restauro Paesaggistico) finalizzato al superamento delle criticità evidenziate in tema di compatibilità paesaggistica. Il Comune di Cavallino, intervenuto alla seduta, evidenziava la necessità di escludere eventuali interferenze di carattere funzionale tra due impianti (depuratore, di cui si dirà in seguito, e realizzando impianto fotovoltaico) potendo le stesse causare rischi potenziali per l'ambiente. Sul punto, il proponente si riservava di chiarire le predette criticità con una apposita appendice allo studio di impatto ambientale. La Sezione Transizione Energetica della Regione Puglia, per quanto di sua competenza, reiterava le richieste già formalizzate con la nota prot. 1056 del 07/02/2022. In chiusura dei lavori conferenziali, l'autorità provinciale invitava gli enti intervenuti a riconsiderare i pareri già espressi, avendo riguardo all'ultima pubblicazione relativa al progetto di restauro paesaggistico e alle ulteriori osservazioni che la società si impegnavano a produrre rinviando, così, la seduta al 05/04/2022;
 - con nota prot. n. 5574/2022 del 10/02/2022, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 1203, la Provincia di Lecce rendeva noto che il verbale relativo alla prima seduta di conferenza decisoria era stato depositato sul portale telematico provinciale;
 - a valle di formale istanza di sospensione dei termini presentata dalla COSTA SOLAR ITALY 003 S.r.l., l'autorità provinciale, competente per il P.A.U.R., con nota prot. n. 8839/2022 del 02/03/2022, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 1796, comunicava la sospensione, per la durata di 60 giorni, dei termini per la presentazione della documentazione integrativa richiesta dagli Enti coinvolti, a vario titolo, nel procedimento *de quo* ritenendosi, pertanto, sollevata da qualsivoglia addebito riferito al mancato rispetto dei termini procedurali, perentori *ex lege*;
 - con nota prot. n. 14997/2022 del 13/04/2022, acquisita al prot. regionale n. 3323 del 19/04/2023, il Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica – Ufficio Gestione Valutazioni Ambientali, della Provincia di Lecce, comunicava la sospensione dei termini procedurali per la durata di 120 giorni, onde consentire alla richiedente società l'integrazione documentale dovuta;
 - con nota del 12/08/2022, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 8089, la Società comunicava l'avvenuto deposito della documentazione integrativa sul portale telematico regionale e, contestualmente, trasmetteva la memoria integrativa, inoltrata alla Provincia di Lecce - Settore Tutela e Valorizzazione Ambientale, con la quale, nel richiedere la riattivazione del procedimento, forniva le integrazioni richieste a valle della revisione progettuale prevedente l'implementazione dell'attività agricola connessa;
 - con nota prot. n. 11455/2023 del 17/03/2023, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 4651, l'Autorità competente per il P.A.U.R., convocava, per il giorno 18/04/2023, la seconda Conferenza di servizi decisoria, ex art. 14-ter della L. n. 241/1990, da tenersi in modalità sincrona, ex art. 27 bis, comma 7, del D.Lgs. n. 152/2006. Con successiva comunicazione di cui al prot. n. 13102/2023 del 29/03/2023, acquisita, in pari data, al prot. n. 5569, la stessa rendeva nota l'avvenuta pubblicazione del parere reso da Arpa Puglia sul Piano di monitoraggio ambientale;
 - nel corso della seconda seduta di **Conferenza dei Servizi decisoria del 18/04/2023**, la Provincia di Lecce, Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, evidenziava la revisione progettuale a

seguito della quale la Società aveva provveduto ad implementare l'attività agricola in connessione con la produzione energetica, dava lettura dei pareri intervenuti precisando che Arpa Puglia aveva rilasciato un parere di massima favorevole.

Il Comune di Cavallino, intervenuto all'incontro, ribadiva il parere non favorevole per il progetto *de quo*, data la contiguità dello stesso con il depuratore comunale, quest'ultimo oggetto di un progetto di potenziamento da parte di Acquedotto Pugliese S.p.A. Sul punto tutti gli intervenuti convenivano sulla necessità di una valutazione congiunta da parte del gestore dell'impianto Acquedotto Pugliese S.p.A. e della l'Autorità Idrica Pugliese circa la compatibilità tra i due progetti. In merito agli aspetti di compatibilità ambientale, l'Autorità provinciale rendeva noto che, a valle delle verifiche effettuate tramite sovrapposizione degli shapefile di progetto alle cartografie ufficiali di SIT Puglia - PPTR, si era constatata l'idoneità delle aree progettuali, non interessate da beni paesaggistici tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/2004 e non ricadenti entro fascia di rispetto dai beni tutelati ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto e dei Beni culturali di cui alla parte II dello stesso Decreto, ritenendo dunque che in linea generale ricorressero le condizioni per un pronunciamento di compatibilità ambientale positivo. La referente del Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili della Regione Puglia, dopo aver premesso che il titolo di AU poteva essere rilasciato solo a valle delle pronunce di compatibilità e paesaggistica,, comunicava la necessità di fornire chiarimenti sulla documentazione integrata da parte della Società invitando, nel contempo, quest'ultima a finalizzare con il Comune di Cavallino le opere *misure di compensazione a carattere ambientale e territoriale ai sensi del par. 16.5 del D.M. 10/09/2010*. Preso atto delle posizioni assunte dagli intervenuti alla riunione, la Provincia di Lecce sospendeva i lavori della Conferenza subordinando la sua prosecuzione all'acquisizione delle integrazioni e dei chiarimenti richiesti. Con nota prot. n. 16615/2023 del 21/04/2023, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 7105, l'Autorità procedente per il P.A.U.R. rendeva noto che il verbale relativo alla seconda seduta di conferenza decisoria era stato depositato sul portale telematico provinciale;

- con nota prot. n. 14914/2023 del 26/04/2023, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 7501, l'autorità competente per il P.A.U.R., nelle more della convocazione di ulteriore seduta di Conferenza di Servizi, invitava l'Autorità Idrica Pugliese ad esprimersi sulla compatibilità dell'installazione fotovoltaica con il contiguo depuratore dei reflui urbani di Cavallino. Con nota prot. 37868/2023 del 22/09/2023, prot. regionale n. 12988, trasmetteva la convocazione di nuova seduta di conferenza, fissata per il giorno 07/11/2023, da svolgersi in modalità videoconferenza;
- nel corso della terza seduta di **Conferenza dei Servizi decisoria del 07/11/2023**, l'Autorità provinciale procedente, preliminarmente dava atto che, a seguito dell'aggiornamento progettuale effettuato dalla Società, la potenza di picco espressa dall'impianto sarebbe stata pari a 6,36 MW in luogo di 6,22 MW iniziali; ribadiva, inoltre, in merito a profili di compatibilità ambientale, la sussistenza delle condizioni per un pronunciamento di compatibilità positivo, avendo constatato la localizzazione del progetto su area qualificata "idonea" ai sensi dell'art. 20, co. 8, lett. c-quater, del D.Lgs. n. 199/21 e ss. mm. e ii.. Evidenziava che, *"nel caso di specie:*
- *le aree di installazione del generatore fotovoltaico (aree pannelli) dell'impianto oggetto di valutazione non coinvolgono direttamente Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia;*
- *il cavidotto di collegamento dall'area del generatore fotovoltaico alla cabina di consegna si sviluppa al di sotto di sede stradali, non interessa strade panoramiche e/o a valenza paesaggistica e intercetta unicamente due porzioni limitate di aree di rispetto dei boschi; detta circostanza tuttavia non rileva ai fini paesaggistici trattandosi di opere in sotterraneo al di sotto di strade asfaltate;*
- *le caratteristiche dell'impianto, qualificato come agro-voltaico, sono proprio indirizzate a coniugare le esigenze di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con l'uso agricolo del suolo; tanto in modo da ridurre il consumo di suolo e nello stesso tempo scongiurare rischi di impermeabilizzazione del suolo stesso che sono obiettivi strategici previsti nel PPTR;*
- *l'impianto non interferisce con alcun'area classificata a pericolosità idrogeomorfologica dal vigente*

Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologica (PAI) né con aree a rischio idrogeomorfologico censite nel vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA.

Dette considerazioni, ove condivise dagli intervenuti alla conferenza potranno costituire valido motivo per il superamento, nell'ambito della procedura di VIA, dei pareri negativi espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (cf. nota prot. n. 29197 del 12/07/2021 e nota prot. n. 2445 dello 04/02/2022) e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (cfr. nota prot. n. r_puglia/AOO_145-12/07/2021/6212)".

In riferimento alla paventata interferenza tra il depuratore comunale e il progetto agrivoltaico, il Comune di Cavallino (LE), per il tramite del referente intervenuto alla seduta, si riservava di inviare il progetto di ampliamento. Il Dirigente del Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce evidenziava che allo stato attuale non era pervenuto alcun contributo da parte dell'Autorità Idrica Pugliese nonostante lo specifico coinvolgimento a cura della stessa Autorità procedente.

La Sezione regionale, in qualità di autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D. Lgs. n. 387/2003, preso atto della modifica progettuale intervenuta e della nuova potenza di picco dell'impianto, invitava la Società ad aggiornare la documentazione progettuale sul portale telematico. In riferimento alle misure di compensazione ambientale, nel constatare che le parti erano addivenute ad una intesa di massima, chiedeva che la stessa fosse allegata al verbale affinché assunta in atti. Preso atto, altresì, del segno positivo del giudizio di compatibilità ambientale, chiedeva la pronuncia definitiva con un provvedimento espresso, ferma restando l'esclusiva competenza dell'autorità ambientale nella ponderazione dei pareri che complessivamente concorrono ai fini V.I.A.

In conclusione di seduta, la Provincia di Lecce precisava che la formale adozione del provvedimento di V.I.A. favorevole sarebbe stata subordinata alla verifica di assenza di interferenze con il progetto di ampliamento del depuratore assegnando, a tal fine, il termine di 15 giorni entro il quale il Comune di Cavallino avrebbe dovuto trasmettere, agli atti procedimento, gli elaborati progettuali approvati per l'ampliamento dell'impianto di depurazione., sospendendo così i lavori della Conferenza la quale prosecuzione sarebbe stata fissata con successiva nota. Con nota prot. n. 45017/2023 del 15/11/2023, acquisita, in par data, al prot. regionale n. 14748, la Provincia di Lecce rendeva noto che il verbale, relativo alla terza seduta di conferenza decisoria, era stato depositato sul portale telematico provinciale;

- con nota prot. n. 47808/2023 dell'01/12/2023, acquisita, in pari data, al prot. regionale n. 15231, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologia, notificava l'avvenuto deposito, sul portale telematico provinciale, della Determinazione Dirigenziale n. 1942 del 29/11/2023 di adozione del provvedimento conclusivo del procedimento V.I.A;
- con nota del 24/09/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 462720/2024, la Società, preso atto dell'intervenuta Determinazione favorevole di compatibilità ambientale, sollecitava la conclusione del procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, ex D.Lgs. n. 387/2003, e del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale, ex art. 27 bis del D.Lgs. n. 152/2006; istanza reiterata con successive note acquisite con i prott. nn. n. 492858/2024 e 494441/2024;
- con nota prot. n. 40039/2024 del 10/10/2024, acquisita, in pari data al prot. n. 494448/2024, la Provincia di Lecce – Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologia, tenuto conto del provvedimento ambientale rilasciato con Determinazione Dirigenziale n. 1942 del 29/11/2023, preso, altresì, atto che il Comune di Cavallino non aveva ottemperato, nel termine concesso, alla trasmissione degli elaborati progettuali afferenti il potenziamento del depuratore comunale, chiedeva a questa Sezione regionale competente per l'A.U. se, allo stato dell'arte, ricorressero le condizioni per il rilascio del titolo ex D.Lgs. n. 387/2003; ciò al fine di poter concludere il procedimento provinciale di sua competenza, come formalmente sollecitato dalla Società;
- con note prott. nn. 517094/2024, 517105/2024, 517112/2024, 517121/2024 del 22/10/2024, la Sezione Transizione Energetica, trasmetteva, per il tramite del servizio postale, la comunicazione dell'avviso di avvio del procedimento finalizzato l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sugli immobili interessati dai lavori dell'opera, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità nell'ambito

- dell'autorizzazione Unica rilasciata dalla Sezione Transizione Energetica;
- con nota acquisita al prot. regionale n. 605586/2024 del 05/12/2024, la Società trasmetteva, alla Sezione Transizione Energetica, in virtù di accordo intervenuto *inter partes*, la bozza di Convenzione avente ad oggetto le misure di compensazione ambientale e territoriale, bozza condivisa con il Comune di Cavallino (LE) e da approvare con successiva Deliberazione di Giunta Comunale;
 - con nota n. 19133/2025 del 14/01/2025, questa amministrazione regionale, nella persona del Responsabile del procedimento A.U., alla luce di quanto sin qui esposto, **riteneva concluse le attività istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D. Lgs. n. 387/2003**, nell'ambito del procedimento riferito al rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR), per la costruzione e l'esercizio di:
 - un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica – denominato “Lecce 1” – di potenza di picco di 6,36 MW e di immissione di 6,00 MW - da installare, a terra su strutture ad inseguimento mono-assiale, nel territorio del Comune di Cavallino (LE) località “Via Madonna delle Grazie ;
 - una nuova cabina di consegna (Delivery Cabin) collegata in antenna alla esistente CP AT/MT LECCE SUD – (Codice tracciabilità Gestore di Rete 224654105);
 - n. 1 cavidotto di connessione, interrato, tramite linea MT dedicata a 20 kV;
 - n. 1 cabina di sezionamento;
 - n. 3 Power Station (PS);
 - opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.
 - con nota del 16/01/2025, acquisita al prot. n. 25320/2025 del 17/01/2025, la Proponente invitava la Sezione regionale a convocare la Conferenza di Servizi conclusiva del procedimento;
 - in rettifica alla sopra citata richiesta, la Società, con nota del 17/01/2025, acquisita, in pari data, al prot. n. 26150/2024, ne chiedeva il suo annullamento;
 - con note acquisite ai prott. nn. 69009/2025 del 07/02/2025 e 78089/2025 del 13/02/2025 la Società trasmetteva la documentazione, propedeutica al rilascio del titolo di Autorizzazione Unica, richiesta dalla Sezione Regionale con la nota prot. n. 19133/2025 del 14/01/2025;
 - con nota acquisita al prot.n. 78089/2025 del 13/02/2025 depositava, presso gli uffici regionali, il progetto definitivo su supporto ottico.

PRESO ATTO dei pareri, valutati ed acquisiti nell'ambito del procedimento ex art. 27- bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (P.A.U.R.), delegato alla Provincia e culminato nella conferenza decisoria del 07/11/2023, e di seguito riportati in stralcio, rimandando all'autorità competente P.A.U.R. (Provincia di Lecce) per quanto non espressamente qui di seguito richiamato o riportato:

- **Ministero della Cultura – Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce**, nota prot. n. 5159 del 18/06/2021 (acquisita al prot. prov. n. 29197/2021 del 12/07/2021) con la quale ha espresso parere non favorevole al progetto di seguito confermato con nota prot. n. 2445 del 04/02/2022 (acquisita al prot. prov. n. 5147/2022 del 07/02/2022).

“[...]”

*Questa Soprintendenza, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e attese le criticità individuate in narrativa, **conferma la propria valutazione non favorevole alla realizzazione del previsto intervento.**”*

- **Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per le Attività Territoriali Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise**, nota prot. 78911 del 21/05/2021 (acquisita al prot. prov. n. 21697/2021 del 21/05/2021) sulla richiesta della documentazione per il rilascio del nulla osta alla costruzione dell'elettrodotto (istanze separate per la sezione MT e per la sezione AT).

In riferimento al sopra menzionato parere, questo Ufficio ritiene assolto, da parte della Società, l'obbligo di

cui al D.Lgs. n. 259/2003 considerato che:

- il D.Lgs. n. 48/2024 ha modificato il D.Lgs. n. 259/2003, recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”. Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, commi 1 e 2, per la costruzione, la modifica o lo spostamento di condutture di energia elettrica, aeree ed interrato di qualsiasi classe, e tubazioni metalliche sotterrate, a qualunque uso destinate, i soggetti interessati sottoscrivono una dichiarazione asseverata da un professionista abilitato da cui risulti l’assenza o la presenza di interferenze con le reti di comunicazione elettronica. Ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, comma 3, la citata dichiarazione deve essere presentata, prima dell’avvio dei lavori, all’ispettorato territoriale competente, corredata da una dettagliata relazione a firma del professionista abilitato e dagli elaborati progettuali che attestino la conformità degli impianti, unitamente all’atto di sottomissione ove previsto. La dichiarazione sostituisce qualsiasi atto di assenso del Ministero sui relativi progetti ai sensi delle norme che regolano la materia, anche nell’ambito delle Conferenze di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.
- La Società, in data 25/02/2025, ha trasmesso, al competente Ispettorato Territoriale, la documentazione, prescritta ex art. 56 comma 3, contenente l’asseverazione resa dal tecnico abilitato, con la quale ha dichiarato la non interferenza del progetto con reti di comunicazione elettronica esistenti, corredata da una dettagliata relazione completa degli elaborati progettuali a firma del professionista abilitato unitamente all’atto di sottomissione
- **Ministero dello Sviluppo Economico (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) – Divisione X - Sezione U.N.M.I.G. dell’Italia Meridionale, Napoli**, nota prot. n. 3287 del 03/02/2021 (acquisita al prot. prov. n. 5027/2021 del 04/02/2021), richiama le semplificazioni previste dalla Direttiva direttoriale 11 giugno 2012 in materia di procedure per il rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 120 del Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, che pongono in capo al soggetto proponente la verifica preliminare di interferenza con le attività minerarie.

Con riferimento al sopra richiamato parere, considerato che:

- la Società ha depositato sul portale istituzionale Sistema Puglia, in data 30/12/2020, la “Dichiarazione di non interferenza con attività minerarie” con la quale, i progettisti dell’impianto in oggetto, Ing. Carboni Matteo e Ing. Rongoni Francesco, hanno dichiarato “di aver esperito le verifiche di non interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, attraverso le informazioni disponibili nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico - DGS-UNMIG alla pagina <https://unmig.mise.gov.it/index.php/it/dati/altre-attivita/nulla-osta-minerario-per-linee-elettriche-e-impianti> alla data del 22/12/2020 e di non aver rilevato alcuna interferenza con titoli minerari vigenti.”,

questo Ufficio regionale, ritiene assolto, da parte della Società, l’obbligo di effettuare la suddetta verifica.

- **Ministero della Difesa - Marina Militare – Comando Marittimo Sud**, nota prot. n. MARSUD0009135 del 17/03/2021 (acquisita al prot. prov. n. 12117/2021 del 19/03/2021)

“Si comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell’impianto fotovoltaico in argomento [...]”

- **Ministero della Difesa - Comando Militare Esercito “Puglia”**, nota prot. n. 5517 del 09/03/2021 (acquisita al prot. prov. 10466/2021 dell’10/03/2021)

*“[...] ESPRIME, limitatamente agli aspetti di propria competenza, il **PARERE FAVOREVOLE** per l’esecuzione dell’opera.*

*Al riguardo, ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all’art. 15 del D. Lgs 81/2008 e alla L. 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare **il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati**. A tal proposito si precisa che tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare **l’Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli** tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati*

e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa al seguente link:

http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^A**, nota prot. n. 18928 del 21/04/2021 (acquisita al prot. prov. n. 17236 del 22/04/2021).

“[...] verificato che l'intervento non interferisce con compendi militari di questa F.A. né con vincoli eventualmente imposti a loro tutela, si esprime il parere favorevole dell'A.M. alla realizzazione di quanto in oggetto, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D. Lgs. 66/2010”.

- **Ministero della Difesa - Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^A Regione-Sezione Coordinamento del Territorio, Parere Interforze Ministero Difesa art. 334 del D.Lgs. 15/03/2010 nr. 66**, nota prot. n. 27492 del 07/06/2021 (acquisita al prot. prov. n. 24471/2021 dell'08/06/2021).

“[...]”

CONSIDERATO CHE:

- il Comando Militare Esercito “Puglia”, con il foglio in riferimento b., ha espresso parere favorevole per l'esecuzione dell'opera, evidenziando, nel contempo, il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati;
- il Comando Marittimo Sud della Marina Militare, con il foglio in riferimento c., ha comunicato il proprio nulla osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico, comprensivo delle ulteriori opere connesse;
- questo Comando Territoriale, con il foglio cui si fa seguito, ha espresso il favorevole parere dell'Aeronautica Militare alla realizzazione dell'opera

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi e per gli effetti dell'art. 334 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, all'esecuzione dell'impianto fotovoltaico specificato in oggetto, a condizione che nelle successive fasi di progettazione e realizzazione dell'opera siano rispettati i seguenti vincoli e prescrizioni:

- Ai fini della valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro di cui all'art. 15 del D.Lgs. 81/2008 e alla Legge 1 ottobre 2012, n. 177, poiché non è noto se la zona interessata ai lavori sia stata oggetto di bonifica sistematica, si ritiene opportuno evidenziare il rischio di presenza di ordigni residuati bellici interrati. Tale rischio potrebbe essere totalmente eliminato mediante una bonifica da ordigni bellici per la cui esecuzione è possibile interessare l'Ufficio BCM del 10° Reparto Infrastrutture di Napoli tramite apposita istanza della ditta proponente corredata dei relativi allegati e redatta secondo il modello GEN-BST-001 reperibile, unitamente all'elenco delle ditte specializzate BCM abilitate dal Ministero della Difesa, al seguente link:

http://www.difesa.it/SGDDNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx.”

- **Ministero dell'Interno – Comando dei Vigili del Fuoco di Lecce**, nota acquisita al prot. prov. n. 33683 dell'12/08/2021 comunica che “per l'attività in questione non è stata presentata a questo Comando alcuna istanza di valutazione del progetto con relativa documentazione tecnica, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 151/2011.

Si rammenta che le macchine elettriche fisse con presenza di liquidi combustibili in quantitativi superiori a 1 m³ comprendono l'attività 48.1.B dell'Allegato al DPR 151/2011.

Per quanto sopra non è possibile esprimere alcun parere”.

In riscontro al sopra richiamato contributo, la Società ha depositato, per il tramite del portale telematico regionale, la comunicazione del 15/01/2022 con la quale ha dichiarato: “[...] non si prevede attualmente l'utilizzo, per ogni singola Power Station, di Trasformatori MT/BT con un quantitativo di olio superiori a 1 mc e quindi rientranti nel Punto 48/B dell'Allegato 1 del DPR 151/2011. Qualora si rendessero necessarie attività

di installazione elencate all'allegato I del DPR 151/2011, verrà prodotta Richiesta di Valutazione del Progetto, ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011 per l'ottenimento del Preliminare Parere di Conformità Antincendio da ritenersi condizione necessaria, ai fini antincendio, per l'inizio dei lavori di realizzazione dell'attività/installazione medesima; al termine di tali lavori verrà prodotta, ai fini dell'esercizio dell'installazione, la **"Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai fini della sicurezza antincendio"** ai sensi dell'art. 4 del medesimo DPR."

- **Regione Puglia – Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica**, nota prot. n. 6212 del 12/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 29322/2021 del 13/07/2021) il di cui parere di competenza è stato confermato con successiva nota prot. 1196 del 07/02/2022.

"[...]

(CONCLUSIONI)

Considerato lo stato attuale dei luoghi, si ritiene che gli interventi progettati, riconducibili ai due campi dell'impianto fotovoltaico, alle cabine di trasformazione e smistamento e del tracciato del cavidotto, comportino pregiudizio alla conservazione dei valori paesaggistici dei luoghi e contrastino con le previsioni delle NTA del PPTR e con quanto previsto dalla Sezione C2 della Scheda d'Ambito della Tavoliere Salentino, nei suoi Obiettivi di Qualità Paesaggistica e Territoriale e nella normativa d'uso in essa riportati. **Per tutto quanto sopra descritto, si ritiene che gli interventi progettati non siano compatibili con le previsioni del PPTR."**

- **Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione, Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria**, nota prot. **AOO108/1711 del 26/01/2021** (riportata nel Verbale di Conferenza di Servizi dell'08/02/2022 ed acquisita agli atti del procedimento P.A.U.R. con il prot. n. 3812 del 28/01/2021) comunica la propria incompetenza sul progetto in oggetto.
- **Regione Puglia, Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale. - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale Lecce**, nota prot. n. 23441 del 17/04/2023

"[...]

La superficie interessata dall'intervento, ubicata nel Comune di Cavallino, fg 19, p.lle 86, 87, 92 e 243, ricade al di fuori dei perimetri di tutela del vincolo idrogeologico (R.D. 3267/1923, R.D. 1126/1926, Reg. Reg. 09/2015) e pertanto non necessita il relativo Nulla Osta.

L'area di progetto non interferisce direttamente con formazioni boschive, è fatta salva l'eventuale richiesta di autorizzazione al taglio di piante forestali, al momento non conosciute, ai sensi Reg. Reg. 19/2017 "Tagli boschivi", né ricade in istituti di protezione del Piano faunistico venatorio, approvato con D.G.R. 6 dicembre 2021, n.2054.

"[...]

Per quanto attiene la sola p.lla 243 si evidenzia che la stessa risulta interessata da finanziamento pubblico concesso nell'ambito del P.S.R. 2014-2020 - Misura 5.2.1 "Interventi per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici", previa domanda Id. 84250212994 presentata dal proprietario, sottoscritta in data 17/10/2018. La domanda è stata finanziata con erogazione del 15/9/2022 e pertanto sussiste l'impegno al mantenimento della destinazione d'uso per un periodo di minimo di 5 anni decorrenti dalla data di erogazione del saldo, (par.9 della Determinazione dell'autorità di gestione PSR Puglia n.119 del 24/5/2018).

L'area per una superficie di Ha 4 circa, è stata interessata, altresì, da Comunicazione di estirpazione ai sensi dell'art.8 ter, comma 1, della Legge 21 maggio 2109 n.44 (datata 30/9/2019) per l'espianto di n. 512 alberi di olivo, presentata nell'ambito delle procedure previste dal PSR - Misura 5.2.1; per effetto della Comunicazione sopramenzionata, limitatamente all'area interessata da estirpazione, si applicano le norme di tutela previste dalla L.R. n.41 dell' 8/10/2014 recante Misure di tutela delle aree colpite da xylella fastidiosa che, all'art. 1

dispone : “ In tutte le zone territoriali omogenee a destinazione rurale, al fine di garantire la continuità dell’uso agricolo, i terreni interessati da infezione a causa della xylella fastidiosa o complesso disseccamento rapido dell’olivo (co.di.r.o.) e per questo interessati da espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, non possono cambiare per i successivi sette anni la tipizzazione urbanistica vigente al momento dell’espianto, abbattimento o spostamento di alberi di olivo, né essere interessati dal rilascio di permessi di costruire in contrasto con la precedente destinazione urbanistica. (...)”.

Pertanto, fatti salvi gli impegni derivanti dalle procedure e dalle disposizioni normative sopra citate, con riferimento alla particella 243 e alla superficie della stessa interessata all’espianto degli olivi, questo Servizio esprime il proprio NULLA OSTA alla realizzazione dell’impianto in oggetto”.

- **Regione Puglia - Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Struttura Tecnica Lavori Pubblici di Lecce**, nota prot. n. 10387 del 05/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 28626/2021 del 07/07/2021

“[...] non essendo state rilevate interferenze dell’opera con il reticolo idrografico né con le fasce di pertinenza, così come definite dalla D.G.R. 1675 del 08/10/2020, non vi sono elementi su cui questa Autorità Idrantica debba esprimersi.”

- **Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere pubbliche, Ecologia e Paesaggio – Sezione Urbanistica, Servizio Osservatorio Abusivismo e Usi Civici**, nota prot. n. 2208 del 26/02/2021 (acquisita al prot. prov. n. 8933 dell’01/03/2021).

“[...]

Poiché, i terreni coinvolti dall’intervento, secondo quanto riportato nell’oggetto della suddetta nota, appaiono interessare il Comune di Cavallino, a seguito dell’attività istruttoria e di consultazione effettuata dagli addetti al Servizio sugli atti di verifica e sistemazione demaniale di cui alla Legge n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928 e L.R. n. 7/98 e ss.mm.ii., si attesta che per il Comune di Cavallino non risultano terreni gravati da Uso Civico”.

- **Regione Puglia – Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture – Sezione Risorse Idriche**, nota prot. n. 5114 del 27/04/2023

“[...]

La tipologia di opere previste, nel loro insieme non configgono con i suddetti vincoli, pertanto questa Sezione, ritiene, limitatamente alla compatibilità con il PTA, che **nessuna osta alla realizzazione delle opere in progetto**, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera.

A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni:

- venga verificato da parte del soggetto gestore del SII Acquedotto Pugliese se ci possano essere eventuali interferenze con l’impianto di depurazione ed il recapito finale di Lizzanello (LE) e i relativi progetti di potenziamento in corso;
- durante le fasi di lavaggio periodiche dei pannelli, siano adottati sistemi che non prevedano l’uso di sostanze detergenti e l’approvvigionamento idrico avvenga con uso sostenibile della risorsa;
- nelle aree di cantiere deputate all’assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;
- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionalen.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.”
- **Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica**- con Determinazione Dirigenziale n. n. 1942 del 29/11/2023 ha espresso “Valutazione Impatto Ambientale positiva relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, denominato “Lecce1”, di potenza nominale di circa 6,36 MW da installarsi in Comune di Cavallino (LE), proposto da COSTA SOLAR ITALY 003 S.r.l. (P.IVA 15326641006), società corrente in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 29” con le prescrizioni di cui all’allegata “Istruttoria tecnico-amministrativa”:

“[...]”

1. *Il progetto esecutivo dovrà recepire integralmente le indicazioni contenute nello Studio d’Impatto Ambientale e in tutti gli elaborati di progetto relativamente alla realizzazione degli interventi di mitigazione ambientale e al monitoraggio;*
2. *È fatto obbligo, durante l’esercizio dell’impianto agro-energetico integrato fotovoltaico, di dare attuazione al piano colturale così come proposto nella «Relazione progetto agricolo-Piano colturale» (cod. elaborato AQ11478_Analisi Paesaggistica_b dicembre 2022) integrante il presente provvedimento;*
3. *La attività di monitoraggio ambientale dell’impianto, qualificabile agrivoltaico, dovrà conformarsi alle indicazioni contenute nell’elaborato Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) (cod. elaborato AQ11478_Studio Fattibilità Ambientale_a_REV1 aprile 2023);*
4. *La realizzazione della viabilità interna dovrà prevedere una separazione tra il terreno scoticato e il pietrisco dei rilevati stradali, attuato tramite la posa di geotessuti, al fine di agevolare la futura rimozione del pietrisco e la rinaturalizzazione dei siti;*
5. *Le attività di progetto dovranno essere svolte in maniera tale da non incrementare il livello di pericolosità idraulica presente, né compromettere eventuali futuri interventi di sistemazione finalizzati alla mitigazione del rischio;*
6. *Dovranno adottarsi idonei accorgimenti atti a proteggere il cavidotto sotterraneo da potenziali fenomeni erosivi causati da possibili eventi alluvionali e si scelga il grado di protezione ed isolamento adeguato al contesto;*
7. *Sarà garantita la sicurezza, evitando sia l’accumulo di materiale, sia qualsiasi altra forma di ostacolo al regolare deflusso delle acque;*
8. *Gli scavi saranno tempestivamente richiusi e ripristinati a regola d’arte, evitando l’infiltrazione di acqua all’interno degli stessi sia durante i lavori e sia in fase di esercizio;*
9. *I materiali di risulta, qualora non riutilizzato, sarà conferito in ossequio alla normativa vigente in materia;*
10. *I rifiuti prodotti in fase di cantiere e di esercizio dovranno essere gestiti a termini di legge, in particolare:*
 - *in fase di cantiere i rifiuti generati dovranno essere opportunamente separati a seconda della natura, come previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e debitamente riciclati o inviati a impianti di smaltimento autorizzati; in particolare, laddove possibile, le terre di scavo potranno essere riutilizzate in cantiere come rinterri e le eventuali eccedenze inviate in discarica; il legno degli imballaggi (cartoneria, pallets e bobine dei cavi elettrici) ed i materiali plastici (cellophane, reggette e sacchi) dovranno essere raccolti e destinati, ove possibile, a raccolta differenziata, ovvero potranno essere ceduti a ditte fornitrici o smaltiti in discarica come sovvalli; il materiale proveniente da demolizioni dovrà essere trattato come rifiuto speciale e destinato a discarica autorizzata;*
 - *in fase di dismissione, le varie parti dell’impianto dovranno essere separate in base alla composizione chimica in modo da poter riciclare il maggior quantitativo possibile dei singoli elementi, quali alluminio e silicio, ad opera di soggetti che si occupano di riciclaggio e produzione di tali elementi; i restanti rifiuti dovranno essere avviati a discarica;*
11. *Durante la fase di cantiere:*
 - *visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività;*
 - *tutti gli attraversamenti delle opere di AQP dovranno essere eseguiti in sottopasso con la realizzazione dell’elemento protezione in CLS anche nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del cavidotto sia superiore a 1,50 m;*
 - *la fascia occupata dalla condotta idrica dovrà essere interamente percorribile lungo tutta la sua lunghezza, non dovrà essere realizzato, quindi, alcun manufatto che possa ostacolare il libero transito; qualsiasi lavoro o attività che interessi detta fascia deve essere previsto nell’ambito di apposita*

- convenzione da stipulare con l'Area Patrimonio (PATRU) di Acquedotto Pugliese;*
- *almeno 10 gg prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese – DIRID – RIMID – STO Lecce, per permettere ai tecnici della Società di effettuare la sorveglianza sulle opere;*
12. *Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuati tutti i criteri ai fini di una corretta applicazione dei provvedimenti di prevenzione, contenimento e riduzione dell'inquinamento e al fine di consentire il rispetto dei limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, dovranno comunque essere garantite le seguenti misure:*
- *periodici innaffiamenti delle piste interne all'area di cantiere e dei cumuli di materiale inerte;*
 - *bagnatura periodica delle aree destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali, o copertura degli stessi al fine di evitare il sollevamento delle polveri;*
 - *nelle aree deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
13. *Per quanto riguarda l'impatto acustico correlato alle attività di cantiere dovranno essere rispettati i limiti assoluti di emissione acustica previsti dalla normativa vigente;*
14. *Durante tutta la fase di cantiere, dovranno essere attuate misure di prevenzione dell'inquinamento volte a tutelare le acque superficiali e sotterranee, il suolo ed il sottosuolo, nello specifico dovranno essere:*
- *adeguatamente predisposte le aree impiegate per il parcheggio dei mezzi di cantiere, nonché per la manutenzione di attrezzature e il rifornimento dei mezzi di cantiere. Tali operazioni dovranno essere svolte in apposita area impermeabilizzata, dotata di sistemi di contenimento e di tettoia di copertura o, in alternativa, di sistemi per il primo trattamento delle acque di dilavamento (disoleatura);*
 - *stabilite le modalità di movimentazione e stoccaggio delle sostanze pericolose e le modalità di gestione e stoccaggio dei rifiuti. I depositi di carburanti, lubrificanti sia nuovi che usati o comunque di sostanze potenzialmente inquinanti dovranno essere localizzati in aree adeguatamente predisposte e attrezzate con platee impermeabili, sistemi di contenimento, pozzetti di raccolta, tettoie;*
 - *gestite le acque meteoriche di dilavamento eventualmente prodotte nel rispetto della vigente normativa di settore nazionale e regionale;*
 - *adottate modalità di stoccaggio del materiale sciolto volte a minimizzare il rischio di rilasci di solidi trasportabili in sospensione in acque superficiali;*
 - *adottate tutte le misure necessarie per abbattere il rischio di potenziali incidenti che possano coinvolgere sia i mezzi ed i macchinari di cantiere, sia gli automezzi e i veicoli esterni, con conseguente sversamento accidentale di liquidi pericolosi, quali idonea segnaletica, procedure operative di conduzione automezzi, procedure operative di movimentazione carichi e attrezzature, procedure di intervento in emergenza;*
 - *nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;*
 - *nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016;*
15. *In fase di esercizio si avrà cura di garantire la protezione della falda acquifera, adottando all'atto dei periodici lavaggi dei pannelli, sistemi che non prevedano l'uso di sostanze detergenti;*
16. *Per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti d'impianto che funzionano in MT si prescrive l'utilizzo di apparecchiature e l'eventuale installazione di locali chiusi (ad esempio per il trasformatore BT/MT) conformi alla normativa CEI; per quanto riguarda le emissioni elettromagnetiche generate dalle parti di cavidotto percorse da corrente in BT o MT si fa obbligo di ricorso all'interramento degli stessi di modo che l'intensità del campo elettromagnetico generato possa essere considerata sotto*

i valori soglia della normativa vigente;

17. *Le terre e rocce da scavo provenienti dalla realizzazione delle opere in progetto, dovranno essere gestite secondo le indicazioni contenute nel Piano preliminare di utilizzo. Secondo quanto disposto dall'art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori, dovranno essere trasmesse a Provincia di Lecce e ARPA Puglia. Nel caso in cui durante le attività di indagine previste nel Piano preliminare di utilizzo, venissero rilevati superamenti di uno o più valori di concentrazione soglia di contaminazione (CSC), di cui alla Tabella 1, Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. n. 152/06, il proprietario o gestore dell'area di intervento dovrà attuare quanto disposto dall'art. 245 del D.Lgs. n. 152/06. Per quanto riguarda la parte di materiale che sarà gestita come rifiuto, così come previsto dalla normativa vigente in materia dovrà essere prioritariamente verificata la possibilità di attuare un recupero/riciclo dello stesso presso impianto autorizzato e solo in ultima analisi avviare allo smaltimento presso discarica autorizzata;*
 18. *Dovranno essere acquisiti tutti i nulla osta, pareri o autorizzazioni inerenti agli aspetti di competenza dei Vigili del Fuoco;”.*
- **Comune di Cavallino- Provincia di Lecce**, nota prot. n. 26403 del 06/12/2021 (acquisita al prot. prov. n. 50713/2021 del 07/12/2021) con la quale ha rilasciato valutazione **“NON FAVOREVOLE”** alla realizzazione del progetto in oggetto.
 - **ASL Lecce – Dipartimento di Prevenzione, Servizio Igiene e Sanità Pubblica**, nota prot. n. 108828 del 06/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 28390/2021 del 06/07/2021)

“[...]

OCCUPAZIONE DI SUOLO

La considerevole occupazione di suolo non permette di poter escludere con certezza la possibilità di progressiva perdita di permeabilità del suolo sottostante i pannelli con conseguente alterazione dei processi di ricarica della falda. Alla luce dell'incombente fenomeno di desertificazione del territorio salentino legato all'eccessivo sfruttamento degli acquiferi carsici, diviene necessario porre in atto ogni misura per evitare un aggravamento del fenomeno segnalato.

EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE ED ACUSTICHE

Si ritiene doveroso richiamare l'osservanza delle fasce di rispetto di cui al DPCM 08/07/03. E' necessario, inoltre, per la fase di eventuale esercizio dell'impianto, prevedere un piano di monitoraggio delle emissioni elettromagnetiche. Analogamente anche per le emissioni acustiche è utile prevedere un piano di monitoraggio in fase di esercizio.

Tutto ciò premesso, per quanto di competenza, questo Servizio non ravvisa motivi ostativi alla conclusione favorevole del procedimento a condizione che sia adottata ogni misura mitigativa possibile finalizzata alla tutela della falda acquifera ed alla salvaguardia dall'impatto emissivo elettromagnetico. Si fanno salve le determinazioni assunte dagli Enti con competenza ambientale relativamente agli eventuali impatti cumulativi.”

- **Arpa Puglia – DAP Lecce – Servizio Territoriale**, nota prot. n. 49038 dell'08/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 28965/21 del 09/07/2021) e nota prot. n. 9107 dell'08/02/2022

“[...]esaminata la documentazione disponibile, si esprime valutazione tecnica negativa, per quanto di competenza”.

Fermo restando la Valutazione Tecnica Ambientale negativa, già espressa con nota prot.n. 49038 dell'08.07.2021 e confermata con nota prot. n. 9107 dell'08.02.2022), ARPA Puglia – Dap Lecce, vista la valutazione tecnica positiva relativamente al solo Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) presentato dalla Costa Solar Italy 003 S.r.l., ha trasmesso, con nota prot. n. 26159 del 17/04/2023, il *“Parere positivo con prescrizioni”* fornito dall' U.O. Agenti Fisici del DAP Lecce per quanto concerne la componente ambientale Rumore (prot. ARPA Puglia n. 26021 del 17.04.2023):

[...]

Tutto ciò premesso, **si esprime parere ambientale positivo sul PMA con le seguenti prescrizioni:**

- eseguire il monitoraggio annuale sia al ricettore individuato dal proponente (figura 4.2 della Relazione acustica), sia al potenziale ricettore "Masseria Santa Elena Grande";
- eseguire il monitoraggio del rumore in fase di cantiere per la realizzazione sia dei campi fotovoltaici sia del cavidotto;
- adottare tutte le misure necessarie a ridurre il disturbo e, se necessario, richiedere le opportune deroghe al Comune ai sensi dell'art.17 c.3 e c.4 della L.R. n. 03/2002."
- **AGENZIA DEL DEMANIO - Direzione Regionale Puglia e Basilicata**, nota acquisita al prot. prov. n. 5493 dell'08/02/2021.

"[...]

Sulla base della documentazione prodotta, le opere in oggetto non risultano interessare immobili o porzioni di essi, in gestione alla Scrivente."

- **Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC)**, nota prot. n. 81457 del 19/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 30655/2021 del 20/07/2021.

"[...]

Si sottolinea la necessità di accertare preliminarmente, tramite un tecnico abilitato, se, sulla base dei criteri contenuti nel documento Verifica preliminare, vi siano le condizioni per l'avvio dell'iter valutativo, in quanto, così come riportato sulla procedura pubblicata, "qualora dalle verifiche non dovesse emergere alcun interesse aeronautico, l'utente dovrà predisporre e presentare al Comune competente per territorio e alle eventuali Amministrazioni statali o locali interessate (come ad esempio nel caso di Conferenze di Servizi) un'apposita asseverazione redatta da un tecnico abilitato che ne attesti l'esclusione dall'iter valutativo". La trasmissione di tale asseverazione alla Scrivente, qualora ne ricorrano i presupposti e fatte salve le risultanze dell'eventuale controllo a campione effettuato su tali documenti, completa gli adempimenti necessari nei confronti di questo Ente."

Con riferimento alla suddetta comunicazione, la Società, in data 07/05/2020, ha provveduto a depositare, per il tramite del portale telematico Sistema Puglia, l'asseverazione resa dal Tecnico abilitato il quale ha eseguito la verifica preliminare a valle della quale ha accertato che l'impianto in oggetto non costituisce ostacolo alla navigazione aerea.

- **Acquedotto Pugliese S.p.A.**, nota prot. n. 69441/2023 del 24/10/2023 (acquisita al prot. prov. n. 41970/2023 del 24/10/2023):

"[...]

si concede il nulla osta ai lavori di attraversamento delle ns. condotte ai seguenti patti, condizioni e prescrizioni:

- visti i materiali e la vetustà delle condotte, bisognerà prestare assoluta attenzione al fine di evitare qualsivoglia sollecitazione prodotta da mezzi meccanici per attività di scavo o di realizzazione delle opere, che potrebbero essere causa di gravi danni con conseguenti disservizi per la collettività;
- resta inteso che tutti gli attraversamenti delle nostre opere dovranno essere eseguiti in sottopasso con la realizzazione dell'elemento di protezione in CLS anche nei casi in cui la distanza tra la generatrice inferiore delle condotte idriche e la generatrice superiore del cavidotto sia superiore a 1,50 m;
- la fascia occupata dalla condotta idrica dovrà essere interamente percorribile lungo tutta la sua lunghezza, non dovrà essere realizzato, quindi, alcun manufatto che possa ostacolare il libero transito;
- per regolare i rapporti tra le parti e disciplinare quanto suddetto, sarà necessaria la stipula di apposita convenzione, per cui sarà incaricata la DIRRU Area Patrimonio (PATRU) di Acquedotto Pugliese, a cui il riscontro viene inviato per conoscenza; si precisa, inoltre, che alcun lavoro o attività che interessi la suddetta fascia potrà ritenersi autorizzato in assenza di stipula della suddetta convenzione;
- almeno 10 giorni prima dell'inizio concreto dei lavori dovrà essere inviata formale comunicazione ad Acquedotto Pugliese - DIRID - RIMID - STO Lecce, per permettere ai tecnici di questa società di effettuare la sorveglianza sulle opere."

• **Anas S.p.A.**, nota prot. n. 446048 del 14/07/2021 (acquisita al prot. prov. n. 30103/2021 del 16/07/2021) *“Con riferimento alla Vs nota n°0025618 del 16.06.2021, pervenuta tramite Pec in data 17.06.2021, (con Prot. ANAS CDG-0387842-1 del 18/06/2021), si chiede di inviare un elaborato planimetrico con evidenziate le opere da eseguire in prossimità o interferenti con la Strada Statale 16, in particolare la distanza della posa dei cavi dalla ns S.S.16 con la relativa relazione tecnica descrittiva”*.

In riscontro alla richiesta integrativa di cui sopra, la Società, con nota pec del 20/07/2021, ha provveduto a trasmettere la documentazione richiesta contenente la Relazione Tecnica sulla connessione alla rete e le Planimetrie Tecniche, Elaborati di Progetto, Rendering e Corografie.

CONSIDERATO CHE, con riferimento alla procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità:

- questa Sezione procedente ha provveduto a trasmettere, con 517094/2024, 517105/2024, 517112/2024, 517121/2024 del 22/10/2024 la “Comunicazione di avviso di avvio del procedimento di approvazione del progetto ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e alla dichiarazione di pubblica utilità” ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 327/ 2001 e ss. mm. ii., dell'art. 10 L. R. 22/02/2005 n. 3 e ss. e dell'art. 7 e seguenti della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.;
- con nota acquisita al prot.n. 06330892 del 18/12/2024 una ditta catastale interessata dalla realizzazione dell'intervento presentava le proprie osservazioni in merito alla collocazione della cabina Enel, in quanto la stessa realizzazione avrebbe comportato una diminuzione del suo valore per un'eventuale futura vendita dello stesso, chiedendo con la stessa nota di valutare un'alternativa collocazione;
- con nota prot.n.633834 del 19/12/2024 questa Sezione trasmetteva alla Società proponente, alla provincia di Lecce e alla Regione Puglia Servizio Gestione Opere Pubbliche le osservazioni di cui al punto precedente chiedendo di fornire il relativo riscontro;
- in data 20.12.2024 la Società forniva il proprio riscontro alle osservazioni formulate dalla ditta catastale precisando che “pur dichiarando la propria piena disponibilità ad un confronto con l'osservante finalizzato a ponderare la richiesta, comunica di non essere, allo stato, in condizioni di soddisfarle”; In data 14/01/2025, questa Sezione, con nota n. 19133/2025, nel trasmettere la comunicazione di chiusura del procedimento di A.U., invitava la Società all'adeguamento alle osservazioni pervenute valutando una traslazione nell'ambito dello stesso fondo del manufatto che ha determinato l'opposizione, ove possibile, e di darne conto nel progetto definitivo;
- con nota del 27/03/2025, acquisita, in pari data, con il prot. n.161869/2025, la Società precisava che:
 - *“l'eseguibilità di tale richiesta è di esclusiva competenza del DNO (E-Dis) (DSO ndr);*
 - *che l'ente procedibile (procedente ndr) non ha ritenuto rilevante tale passaggio;*
 - *che con nota pec della scrivente del 20/12/2024, al prot. regionale n.0635326, si riscontravano puntualmente le doglianze sollevate dall'espropriato, atteso che con il medesimo sono in piedi trattative per la definizione di tale posizione.”*

CONSIDERATO CHE, con riferimento alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022:

- con nota acquisita al prot. regionale n. 605586/2024 del 05/12/2024, la Società trasmetteva, alla Sezione Transizione Energetica, in virtù di accordo intervenuto *inter partes*, la bozza di Convenzione avente ad oggetto le misure di compensazione ambientale e territoriale, bozza, condivisa con il Comune di Cavallino (LE), da approvare con successiva Deliberazione di Giunta Comunale;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2025, avente ad oggetto *“IMPIANTO FOTOVOLTAICO COSTA SOLAR- PRESA D'ATTO PROPOSTA SOMME ONERI COMPENSATIVI”*, il Comune di Cavallino (LE), nell'adottare lo schema di Convenzione da stipularsi tra l'Ente e la Costa Solar Italy 003 S.r.l., ha deliberato di accettare, secondo quanto disposto al punto 2, *“la percentuale del 2% annuo del fatturato di produzione di energia elettrica dall'impianto agrivoltaico da realizzarsi in Cavallino della potenza di picco di 6,22 MWp, denominato “Lecce1”, da realizzarsi sulle particelle catastali n. 86, 87,*

92 e 243 del foglio 19 di Cavallino, per il quale è in corso la procedura di PAUR presso la Regione Puglia, quale contributo straordinario per misure compensative da destinare ad opere di natura ambientale o riqualificazione energetica ai sensi dell'Allegato 2 al DM 10.09.2010 per tutti gli anni previsti dallo schema di convenzione-contratto allegato al protocollo 27450/2024".

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE, in riferimento alla soluzione di connessione (**Codice di rintracciabilità 224654105**) si rappresenta che la Società ha depositato, per il tramite del portale telematico regionale Sistema Puglia:

- la comunicazione di e-distribuzione S.p.A. (**Codice di rintracciabilità 224654105**) con la quale ha trasmesso il Preventivo di connessione alla rete MT per Cessione Totale per l'impianto di produzione da fonte Solare per una potenza di immissione richiesta di 6000 kW sito in Via Madonna delle Grazie, SN . Cavallino (LE);
- l'accettazione formale del sopra menzionato preventivo di cui al **Codice di rintracciabilità 224654105**;
- la **"Validazione Progetto Definitivo"** per la connessione alla rete di e- distribuzione S.p.A. dell'impianto di produzione da fonte solare con potenza nominale di 6000,00 kW da realizzarsi in via Madonna delle Grazie snc nel Comune di Cavallino (LE): *"Con la presente Vi comunichiamo, in merito al progetto definitivo da Voi inviato, l'esito POSITIVO della nostra verifica. Richiamiamo la Vostra attenzione sui seguenti aspetti da tenere presenti nella predisposizione e gestione delle istanze di autorizzazione delle opere di rete:*
- *l'autorizzazione alla costruzione degli impianti dovrà essere rilasciata a nome del soggetto che provvederà alla loro realizzazione;*
- *l'autorizzazione all'esercizio dovrà essere emessa a favore di e-distribuzione S.p.A.;*
- *nell'istanza autorizzativa e nelle richieste di nulla osta/pareri ai soggetti pubblici o privati presentate nell'ambito del procedimento autorizzativo, dovrà essere evidenziato che le opere di rete, una volta realizzate, saranno inserite nel perimetro della rete di distribuzione dell'energia elettrica di proprietà di e- distribuzione S.p.A. e che pertanto non dovrà essere inserito per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi".*

CONSIDERATO INOLTRE CHE la Società, con nota acquisita al prot. n. 69009/2025 del 07/02/2025 e prot. n. 78089/2025 del 13/02/2025, ha consegnato:

- il progetto definitivo adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi riportante su tutti i frontespizi degli elaborati prodotti la dizione "adeguato alle prescrizioni formulate in Conferenza dei Servizi", firmato digitalmente su supporto ottico e conforme, comprensivo anche degli strati informativi identificativi dell'impianto al fine della conservazione digitale su apposito server;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000 da parte del progettista circa la conformità del progetto definitivo di cui al punto precedente a tutte le risultanze del procedimento autorizzativo e a tutte le prescrizioni sollevate dagli Enti che hanno partecipato al procedimento stesso;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, circa l'impegno a rispettare tutte le prescrizioni di natura esecutiva formulate dai suddetti Enti;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza 445/2000, per mezzo della quale il progettista ha attestato la ricadenza dell'impianto in aree distanti più di 1 Km dall'area edificabile dei centri abitati, così come prevista dallo strumento urbanistico comunale vigente;
- dichiarazione sostitutiva, ai sensi del DPR n. 445/2000, con la quale il tecnico abilitato ha attestato che in nessuna area dell'impianto vi è la presenza di ulivi dichiarati "monumentali" ai sensi della L.R. 14/2007;
- asseverazione resa ai sensi del DPR n. 380/2001 ed ai sensi del DPR n. 445/2000, per mezzo della quale il tecnico abilitato ha attestato la non ricadenza dell'impianto in aree agricole interessate da produzioni

agricole presenti che danno origine ai prodotti con riconoscimento I.G.P.; I.G.T.; D.O.C. e D.O.P.

La Società, inoltre:

- ha ottemperato a quanto previsto al punto 2.3.5 della D.G.R. n. 35/2007, relativo agli oneri per monitoraggio mediante versamento a favore della Regione Puglia, Dipartimento Sviluppo Economico - Sezione Transizione Energetica, con la causale "D.Lgs. 387/2003 - fase realizzativa - oneri per monitoraggio con relativa dotazione di antinfortunistica (D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.) e per l'accertamento della regolare esecuzione delle opere";
- ha depositato quietanza del versamento F24 di tipo ordinario Sezione Erario, Codice tributo 1552 per i diritti di registrazione dell'Atto Unilaterale d'obbligo;
- ha preso atto delle conclusioni riferite con nota prot. n.19133/2025 del 14/01/2025, con cui questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di poter concludere **favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni sopra elencate che sono parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto, richiamata in particolare la legge regionale 7 novembre 2022, n. 28 "Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica", per la quale si richiedeva evidenza dell'impegno a fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati fornire compensazioni a favore delle amministrazioni comunali interessati dall'intervento;
- ha ottemperato a quanto previsto dalla L.R. Puglia 05/07/2019, n. 32 (Norme in materia di equo compenso nell'esercizio delle professioni regolamentate) in ordine all'obbligo di retribuire i professionisti in maniera congrua e nel rispetto dei parametri fissati nei decreti ministeriali, a mezzo di dichiarazione sottoscritta dagli stessi;
- ha fornito evidenza delle misure compensative riconosciute a favore dei Comuni interessati, di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010, ovvero L.R. 28 del 07/09/2022;
- in data 06/02/2025 ha sottoscritto, nei confronti della Regione Puglia, l'Atto Unilaterale d'Obbligo, ai sensi della Delibera di G.R. n. 3029 del 30/12/2010;
- la Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili, con nota prot. n. 73096/2025 dell'11/02/2025 trasmetteva all'Ufficiale Rogante della Sezione Contratti Appalti, successivamente registrato con il numero N. 026486 DI REP. del 25/02/2025.

Il progetto definitivo fa parte integrante del presente atto ed è vidimato in n. 1 copia su supporto digitale dalla Sezione Transizione Energetica;

- ai fini dell'applicazione della normativa antimafia di cui al D.Lgs. 159/2011 ed in particolare con riferimento agli artt. 67, comma 5, e 84, comma 2, la Sezione ha acquisito:
1. Documentazione antimafia ai sensi dell'art. 67 del D.Lgs. n. 159/11 prodotta dai soggetti indicati dall'art. n. 85 del medesimo decreto;
 2. Copia di visura camerale storica della società di data non anteriore a 6 mesi;
 3. Comunicazione antimafia liberatoria, prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0039799_20250130, ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/2011, rilasciata in data 31/01/2025.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO E CONSIDERATO

Risultano soddisfatti i presupposti per il rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art.12 del D. Lgs. n. 387/2003 e ss.mm.ii, in seno al PAUR ex art.27 bis del D Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. con tutte le prescrizioni e condizioni richiamate in narrativa, per la costruzione e l'esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica –denominato "Lecce 1" – di potenza di picco di 6,36 MW e di immissione di 6,00 MW - da installare, a terra su strutture ad inseguimento mono-assiale, nel territorio del Comune di Cavallino (LE) località "Via Madonna delle Grazie ;
- una nuova cabina di consegna (Delivery Cabin) collegata in antenna alla esistente CP AT/MT LECCE SUD

–(Codice tracciabilità Gestore di Rete 224654105);

- n. 1 cavidotto di connessione, interrato, tramite linea MT dedicata a 20 kV;
- n. 1 cabina di sezionamento;
- n. 3 Power Station (PS);
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato condotto nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Dirigente del Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
ing. Francesco Corvace

**VERIFICA AI SENSI del Reg. UE n. 679/2016 e del D.Lgs. 196/03,
come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 -
Garanzie alla riservatezza**

“La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla Legge n. 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, ed ai sensi del vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del Regolamento citato; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati”.

Valutazione di impatto di genere (prima valutazione)

Ai sensi della D.G.R. n. 1295 del 26/09/2024 la presente deliberazione è stata sottoposta a Valutazione di impatto di genere.

Esito Valutazione impatto di Genere: neutro.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL D. LGS. 118/2011 e ss.mm.ii.:

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa, a carico del Bilancio Regionale in quanto trattasi di procedura di autorizzazione riveniente dall’art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003, rilasciata *ex lege* su istanza di parte.

L’E.Q. di Dip.to Sviluppo Economico

“Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infra-regionali”

Ing. Valentina Benedetto

Il Funzionario Amministrativo
Dott.ssa Claudia Somma

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE TRANSIZIONE ENERGETICA
VISTI E RICHIAMATI:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.;

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.;
- l'art. 32 della L. n. 18 giugno 2009 n. 69 e ss.mm.ii.;
- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;
- le Linee guida pubblicate sulla G.U. n. 1/2003;
- l'art. 12 del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003 n. 387 e ss.mm.ii.;
- la Legge 14 novembre 1995 n. 481 e ss.mm.ii.;
- la Legge Regionale 21 ottobre 2008 n. 31;
- la Legge Regionale 24 settembre 2012 n. 25 e ss.mm.ii., *“Regolazione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”*;
- la D.G.R. n. 2084 del 28/09/2010 (Burp n. 159 del 19/10/2010): *buone pratiche per la produzione di paesaggio: Approvazione schema di Protocollo di Intesa tra la Regione Puglia, Enti Locali e Società proponenti impianti per la produzione di energia da fonte rinnovabile.*
- la D.G.R. 3029 del 30 dicembre 2010, approvazione della Disciplina del procedimento unico di autorizzazione alla realizzazione ed all’esercizio di impianti di produzione di energia elettrica;
- il R.R. n. 24 del 30/12/2010 così come modificato dalla delibera di G.R. n. 2512 del 27/11/2012 nel cui ambito d’applicazione rientra l’istanza in oggetto.
- La D.D. del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture Materiali per lo Sviluppo 3 gennaio 2011, n. 1: *“Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003 - DGR n. 3029 del 30.12.2010 - Approvazione delle “Istruzioni tecniche per la informatizzazione della documentazione a corredo dell’Autorizzazione Unica” e delle “Linee Guida Procedura Telematica”.*
- il Regolamento UE n.679/2016 relativo alla “protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” e che abroga la direttiva 95/46/CE (Reg. generale sulla protezione dei dati);
- la D.G.R. 07.12.2020 n. 1974 con cui è stato approvato l’Atto di Alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta Regionale del nuovo Modello organizzativo denominato *“modello ambidestro per l’innovazione della macchina amministrativa regionale – MAIA 2.0”*;
- D.P.G.R. 22/01/2021 n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo “MAIA 2.0”*;
- il D.P.G.R. 10/02/2021 n. 45 con cui sono state apportate integrazioni e modifiche al modello organizzativo *“MAIA 2.0”*;
- la D.G.R. 22/07/2021 n. 1204 *“D.G.R. 1974/2020 ‘Approvazione Atto di Alta Organizzazione MAIA 2.0’. Ulteriori integrazioni e modifiche – D.G.R. n.1409/2019 ‘Approvazione del Programma Triennale di rotazione ordinaria del personale’. Aggiornamento Allegato B)”*;
- la D.G.R. 28/07/2021 n. 1289 *“Applicazione art. 8 comma 4 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 gennaio 2021, n. 22. Attuazione modello MAIA 2.0 – Funzioni delle Sezioni di Dipartimento”*;
- la D.G.R. 30/09/2021 n. 1576 *“Conferimento incarichi di direzione delle Sezioni di Dipartimento ai sensi dell’art.2, comma 2, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio, n. 22”*;
- la L.R. n. 11/2001 applicabile *ratione temporis*, oggi sostituita da L.R. 26 del 7.11.2022, sui procedimenti autorizzativi ambientali a norma del Codice dell’Ambiente;
- la D.G.R. del 15 settembre 2021, n. 1466 recante l’approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata *“Agenda di Genere”*;
- la L. n. 91/2022 sulla *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;”*
- la D.G.R. del 19 dicembre 2022, n. 1901 *“Procedimento di Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 e ss.mm.ii. per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili - Oneri economici in capo ai proponenti e Atto Unilaterale d’Obbligo”*;
- la L.R n. 28/2022 e s.m.i *“norme in materia di transizione energetica”*;
- la Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2023, n. 997, *“Atto di indirizzo in tema di politiche per la promozione e lo sviluppo delle energie rinnovabili in Puglia”*;

- il D.L. n. 63/2024, convertito in Legge 12 luglio 2024 n. 101, ha introdotto disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale; le limitazioni riferite all'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra (rif. art.5) non si applicano ai progetti per i quali sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all'ottenimento dei titoli per la costruzione e l'esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi;
- la D.G.R. 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale";
- con D.Lgs. 25 novembre 2024, n. 190 "Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d), della legge 5 agosto 2022, n. 118"; per le procedure in corso ratione temporis continua ad applicarsi l'art. 12 del D. Lgs. 387/2003, non avendo il proponente esercitato facoltà.

VERIFICATO CHE:

sussistono le condizioni di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 387/2003 poiché, in particolare:

- **la Provincia di Lecce - Servizio Politiche di Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, con Determinazione Dirigenziale n. 1942 del 29/11/2023** ha rilasciato "Valutazione Impatto Ambientale positiva con le prescrizioni di cui all'allegata "Istruttoria tecnico-amministrativa" del presente provvedimento, relativamente al progetto di costruzione ed esercizio di un impianto agrivoltaico, denominato "Lecce1", di potenza nominale di circa 6,36 MW da installarsi in Comune di Cavallino (LE), proposto da COSTA SOLAR ITALY 003 S.r.l. (P.IVA 15326641006), società corrente in Roma, Largo Angelo Fochetti n. 29;
- in riferimento alla **normativa in materia paesaggistica**, la Provincia di Lecce, quale Ente competente per il rilascio del P.A.U.R., in seno alla Conferenza di Servizi decisoria del 17/11/2023, avendo constatato la localizzazione del progetto su area qualificata "idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, lettera c- quater, del D.Lgs. n. 199/21 e s.m.i. ha rilevato che:
- "nella materia della produzione di energia da fonti rinnovabili i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato costituiscono attuazione delle direttive dell'Unione orientate a privilegiare la produzione di energia da fonti rinnovabili, consentendo una diffusione dei relativi impianti quale efficace misura di contrasto del cambiamento climatico;
- pertanto, nei procedimenti autorizzativi relativi ad impianti di energia da fonti rinnovabili, oltre a considerare le esigenze di tutela paesaggistica dei luoghi occorre tener conto della necessità di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili, soprattutto nei casi, quali quello in specie, di assenza di interferenza diretta dell'impianto con Beni Paesaggistici e/o Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale;
- non a caso l'art. 22 del D.Lgs. n. 199/2021 con oggetto "Procedure autorizzative specifiche per le Aree Idonee", al comma 1, lett. a) stabilisce che "nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, ivi inclusi quelli per l'adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale, l'autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante;
- nel caso in specie:
- "le aree di installazione del generatore fotovoltaico (aree pannelli) dell'impianto oggetto di valutazione non coinvolgono direttamente Beni Paesaggistici o Ulteriori Contesti Paesaggistici tutelati dal vigente Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia;
- il cavidotto di collegamento dall'area del generatore fotovoltaico alla cabina di consegna si sviluppa al di sotto di sede stradali, non interessa strade panoramiche e/o a valenza paesaggistica e intercetta unicamente due porzioni limitate di aree di rispetto dei boschi; detta circostanza tuttavia non rileva ai

fini paesaggistici trattandosi di opere in sotterraneo al di sotto di strade asfaltate;

- *le caratteristiche dell'impianto, qualificato come agro-voltaico, sono proprio indirizzate a coniugare le esigenze di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con l'uso agricolo del suolo; tanto in modo da ridurre il consumo di suolo e nello stesso tempo scongiurare rischi di impermeabilizzazione del suolo stesso che sono obiettivi strategici previsti nel PPTR;*
- *l'impianto non interferisce con alcun'area classificata a pericolosità idrogeomorfologica dal vigente Piano di bacino stralcio per l'Assetto Idrogeologica (PAI) né con aree a rischio idrogeomorfologico censite nel vigente Piano Gestione Rischio Alluvioni PGRA”;*

Dette considerazioni, ove condivise dagli intervenuti alla conferenza potranno costituire valido motivo per il superamento, nell'ambito della procedura di VIA, dei pareri negativi espressi dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (cf. nota prot. n. 29197 del 12/07/2021 e nota prot. n. 2445 dello 04/02/2022) e dal Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica della Regione Puglia (cfr. nota prot. n. r_puglia/AOO_145-12/07/2021/6212)”

- con la comunicazione di cui al prot. n. 40039/2024 del 10/10/2024, acquisita, in pari data, con il prot. regionale n. 494448/2024, la Provincia di Lecce, Servizio Tutela Ambientale e Transizione Ecologica, preso atto che il Comune di Cavallino (LE), in riferimento alla presunta interferenza evidenziata nell'iter procedimentale, non aveva ottemperato, nel termine concesso, alla trasmissione degli elaborati progettuali relativi all'ampliamento del depuratore comunale, ha ritenuto concluso il procedimento finalizzato al rilascio del P.A.U.R.
- la comunicazione, prot. n. 19133/2025 del 14/01/2025 con la quale questa Sezione Transizione Energetica ha comunicato, nella persona del Responsabile del Procedimento, di **poter concludere favorevolmente la fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003**, con tutte le prescrizioni in atti da ritenersi parte integrante e sostanziale, per la costruzione ed esercizio dell'impianto in oggetto;
- richiamata in particolare la Legge Regionale 7 novembre 2022, n. 28 “*Norme in materia di incentivazione alla transizione energetica*”, per cui **possono essere previste misure di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale a carico dei proponenti**, dei nuovi impianti e infrastrutture energetiche oppure del potenziamento o della trasformazione di impianti e infrastrutture esistenti sul territorio pugliese, anche relativi ad attività alimentate con combustibili di natura fossile al di fuori dei casi di cui all'art. 1, commi 36 e 37, della L. n. 239/2004.

DATO ATTO CHE:

- con D.G.R. 1944 del 21/12/2023 è stato individuato l'ing. Francesco Corvace quale Dirigente della Sezione Transizione Energetica nella quale è incardinato il procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica, per il quale riveste ruolo di Responsabile del Procedimento ex Legge 241/90 e ss.mm.ii.;
- in capo al Responsabile del presente atto e agli altri estensori firmatari non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art.6- bis della Legge n.241/1990 e dell'art.1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012;

VISTO l'Atto Unilaterale d'Obbligo sottoscritto dalla Costa Solar Italy 003 S.r.l. in data 06/02/2025.

FATTI SALVI gli obblighi in capo alla Società Proponente e, specificatamente:

- la **Costa Solar Italy 003 S.r.l** ha depositato, in data 07/02/2025, sul portale telematico regionale Sistema Puglia nella Sezione “Progetti Definitivi”, il progetto approvato in sede di Conferenza di Servizi nonché gli strati informativi dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica e delle relative opere di connessione elettrica georiferiti nel sistema di riferimento UTM WGS84 Fuso 33N.
- la **Costa Solar Italy 003 S.r.l**, in conformità con il Piano Preliminare di Utilizzo, dovrà trasmettere alla Provincia di Lecce e ARPA Puglia, ex art. 24, comma 5, del D.P.R. n. 120/2017, gli esiti delle attività di indagine previste in fase di progettazione esecutiva o comunque prima dell'inizio dei lavori;

- provvedere alle misure di compensazione territoriale ed ambientale a norma del DM 10/09/2010, Allegato 2 e della L.R. n. 28/2022 come richiamate in atti ed in particolare nella Delibera di Giunta Comunale n. 11 del 24/01/2025 adottata dal Comune di Cavallino (LE).

Precisato che:

L'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica è effettuata sotto riserva espressa di revoca ove, all'atto delle eventuali verifiche, venissero a mancare uno o più presupposti di cui ai punti precedenti o alle dichiarazioni rese in atti, allorquando non veritiere.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

ART. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nella nota prot. n. 19133/2025 del 14/01/2025 con la quale la Sezione Transizione Energetica nella persona del Responsabile del Procedimento, attesi gli esiti istruttori curati dal Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili, comunicava la conclusione della fase dell'istruttoria tecnica ed amministrativa in ordine al rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi del D.Lgs. n. 387/2003, per la costruzione e l'esercizio dell'impianto in oggetto.

ART. 2)

Di provvedere al rilascio, alla **Costa Solar Italy 003 S.r.l., con sede legale in Roma (RM), Viale Pasteur n. 78. (P.Iva 15326641006)** dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29/12/2003 e s.m.i., della D.G.R. 3029 del 28/12/2010 e della L.R. n. 25 del 25/09/2012 e s.m.i., in seno al PAUR di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., per la costruzione ed esercizio di:

- un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile agrivoltaica – denominato “Lecce 1” – di potenza di picco di 6,36 MW e di immissione di 6,00 MW - da installare, a terra su strutture ad inseguimento mono-assiale, nel territorio del Comune di Cavallino (LE) località “Via Madonna delle Grazie ;
- una nuova cabina di consegna (Delivery Cabin) collegata in antenna alla esistente CP AT/MT LECCE SUD –(Codice tracciabilità Gestore di Rete 224654105);
- n. 1 cavidotto di connessione, interrato, tramite linea MT dedicata a 20 kV;
- n. 1 cabina di sezionamento;
- n. 3 Power Station (PS);
- opere e infrastrutture connesse strettamente funzionali a quelle in elenco.

ART. 3)

La presente autorizzazione unica, rilasciata a seguito di un procedimento unico svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 241/90, costituisce, allorquando recepita nel Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale ex art.27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 29/12/2003 n. 387 e, ai sensi dell'art. 14 quater, comma 1 e seguenti della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza convocata nell'ambito del presente procedimento.

Tra le condizioni che vincolano l'efficacia del presente atto rientrano a pieno titolo le misure di compensazione ambientale e territoriale a favore dei Comuni territorialmente competenti, a norma dell'Allegato 2 del DM 10/09/2010, richiamate in atti del procedimento e nella narrativa del presente provvedimento, stabilite in Conferenza di Servizi decisoria e tali da consentire, qualora non già formalizzate e stipulate direttamente con le amministrazioni beneficiarie, la sottoscrizione del Protocollo di Intesa come da D.G.R. n. 2084 del

28/09/2010 (BURP n. 159 del 19/10/2010), alla cui stipula è delegato dalla Giunta regionale il Dirigente al Servizio Assetto del Territorio, oggi Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia.

ART. 4)

La **Costa Solar Italy 003 S.r.l.**, nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte agrivoltaica di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto, dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti nonché di quanto previsto dall'art. 1 comma 3 della L.R. 18 ottobre 2010 n. 13 che così recita *"Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati"*.

La verifica di ottemperanza e il controllo alle succitate prescrizioni e alle altre contenute nel presente provvedimento competono, se non diversamente ed esplicitamente riferito in atti, alle stesse amministrazioni che le hanno disposte.

ART. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

- durata massima di anni venti, dalla data di entrata in esercizio, per le opere a carico della Società;
- durata illimitata, per l'esercizio delle opere a carico del Gestore della Rete.

Laddove le opere elettriche siano realizzate dal gestore di Rete, l'inizio e la durata dei relativi lavori decorreranno dal rilascio dell'atto di voltura a favore dello stesso.

Inoltre, con riguardo all'esercizio, si specifica che, viste anche le determinazioni del Dirigente della Sezione già Infrastrutture Energetiche e digitali n.49 del 24/10/2016 e n. 71 del 30/11/2016), il presente titolo può coprire su richiesta tutto il periodo di incentivazione dell'energia prodotta da parte del GSE, ove applicabile e attivata a norma di legge, fino a 20 anni a partire dall'entrata in esercizio commerciale dell'impianto, purché quest'ultima intervenga entro e non oltre 18 mesi dalla data di fine dei lavori.

In assenza di evidenza all'autorità competente regionale della data di entrata in esercizio commerciale ai fini dell'applicazione del periodo precedente, resta l'accezione generale di esercizio dell'impianto ai fini del campo di applicazione del presente titolo autorizzativo.

Pertanto il proponente è tenuto a comunicare a questo Servizio regionale, l'entrata in esercizio commerciale dell'impianto nei termini suddetti ai fini dell'automatica estensione della durata del titolo autorizzativo *ut supra*.

ART. 6)

Di dichiarare la pubblica utilità delle opere di realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo agrivoltaico, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dello stesso e di apporre il vincolo preordinato all'esproprio, laddove si renda necessario, per le sole opere di connessione alla Rete, ai sensi degli artt. 12, 16 e 17 del D.P.R. 327 del 08/06/2001 e del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, autorizzate con la presente determinazione.

ART. 7)

Di stabilire che ai sensi dell'art. 14-quater comma 4 della L. n. 241/90 e ss.mm.ii. *"i termini di efficacia di tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi decorrono dalla data della comunicazione della determinazione motivata di conclusione della conferenza"*, effettuata dalla Sezione Transizione Energetica – Servizio Energia, Fonti Alternative e Rinnovabili con nota prot. n. 19133/2025 del 14/01/2025.

ART. 8)

La Società, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, come modificato dal comma 19 dell'art. 5 della L.R. 25/2012 e s.m.i., entro 180 (centottanta) giorni dalla presentazione della Comunicazione di Inizio Lavori, dovrà depositare presso la Regione Puglia - Dipartimento Sviluppo Economico:

- a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli

articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 che attestino l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5 comma 18 e 20 della L.R. 25/2012, ovvero dichiarazione del proponente che attestino la diretta esecuzione dei lavori ovvero contratto di aggiudicazione di appalto con indicazione del termine iniziale e finale dei lavori;

- b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attestino l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;
- c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e dalla D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022;
- d. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, entro i termini stabiliti dalla presente determinazione, di importo non inferiore a euro 100,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 3029/2010 e aggiornabile secondo le modalità stabilite dal punto 2.2 della medesima delibera di G.R. ovvero dell'art. 4 della L.R. 31/2008 come modificato dalla L.R. 25/2012 ovvero art. 20 della L.R. 52/2019 nonché D.G.R. n. 1901 del 19/12/2022.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni sopra indicato, della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dell'autorizzazione e l'obbligo del soggetto autorizzato al ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Le fideiussioni da presentare a favore della Regione e del Comune devono avere le caratteristiche di cui al paragrafo 13.1 lettera j delle Linee Guida Nazionali approvate con D.M. 10/09/2010 e contenere le seguenti clausole contrattuali:

- espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività delle fideiussioni stesse entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione Puglia – ora Dipartimento Sviluppo Economico, Sezione Transizione Energetica, o del Comune, senza specifico obbligo di motivazione;
- la validità della garanzia sino allo svincolo da parte dell'Ente garantito e il suo svincolo solo su autorizzazione scritta del medesimo soggetto beneficiario;
- la rinuncia ad avvalersi del termine di cui al primo comma dell'art. 1957 del Codice Civile;
- la specificazione che il mancato pagamento del premio e dei supplementi di premio non potrà essere opposta in nessun caso all'Ente garantito.

ART. 9)

Il termine di inizio dei lavori, per effetto dell'art. 7-bis del D.L. n. 50/2022, convertito nella Legge n. 91/2022, è di mesi 36 (trentasei) dal rilascio della autorizzazione unica; quello per l'ultimazione dei lavori è di anni tre dall'inizio dei lavori conformemente all'art.15, comma 2 del DPR 380/2001 e ss.mm.ii.; entrambi i suddetti termini sono prorogabili su istanza motivata presentata dall'interessato almeno quindici giorni prima della scadenza. Sono fatti salvi eventuali aggiornamenti, rinnovi o proroghe relative a provvedimenti settoriali recepiti nel provvedimento di A.U..

Le proroghe complessivamente accordate non possono eccedere i ventiquattro mesi. Il collaudo finale dei lavori, redatto da ingegnere abilitato iscritto all'ordine da almeno dieci anni, deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto e deve attestare la regolare esecuzione delle opere previste e la loro conformità al progetto definitivo redatto ai sensi del D.P.R. 5.10.2010 n. 207. La fideiussione rilasciata a garanzia della realizzazione non può essere svincolata prima di trenta giorni dal deposito del certificato ad esso relativo.

I seguenti casi possono determinare la revoca dell'Autorizzazione Unica, il diritto della Regione ad escutere la

fidejussione rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto e il ripristino dello stato dei luoghi ex ante:

- a) mancato rispetto del termine di inizio lavori;
- b) mancato rispetto del termine di realizzazione dell'impianto, fatti salvi i casi di cui all'art. 5, comma 21 della Legge Regionale n. 25 del 25/09/2012;
- c) mancato rispetto di termini e prescrizioni sancite dall'atto unilaterale d'obbligo sottoscritto;
- d) il mancato rispetto dell'esecuzione delle eventuali misure compensative, nei termini riferiti nella Conferenza di Servizi e nel quadro progettuale ove ivi indicate;
- e) esito sfavorevole del collaudo statico dei lavori e delle opere a tal fine collaudabili.

ART. 10)

La presente determinazione è rilasciata sotto espressa clausola risolutiva per cui, in caso di acquisizione della documentazione antimafia ex D.Lgs. 159/2011, ostativa o di perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi in capo al proponente accertati nel corso del procedimento, la Sezione Transizione Energetica provvederà all'immediata revoca del provvedimento di autorizzazione.

ART. 11)

La vigilanza sull'esecuzione dei lavori di realizzazione delle opere in oggetto compete al Comune, ai sensi dell'art. 27 (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia - L. n. 47/1998, art. 4; D.Lgs. n. 267/2000, artt. 107 e 109) del D.P.R. 380/2001 per assicurarne la rispondenza alla normativa edilizia e urbanistica applicabile alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

L'accertamento di irregolarità edilizie o urbanistiche comporta l'adozione, da parte del Comune, dei provvedimenti di cui ai capi I (Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia e responsabilità) e II (Sanzioni) del titolo IV della parte I (Attività Edilizia) del D.P.R. 380/2001, fatta salva l'applicazione, da parte delle autorità competenti, delle eventuali ulteriori sanzioni previste dalle leggi di settore.

Il Comune ha competenza per il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento, anche ai sensi dell'art. 15 della L.R. 25/2012. Per le medesime finalità la Società, contestualmente all'inizio lavori, deve, a pena di revoca dell'Autorizzazione Unica, previa diffida ad adempiere, depositare presso il Comune, il progetto definitivo, redatto ai sensi del D.P.R. 207/2010 e vidimato dalla Sezione Transizione Energetica.

La Regione Puglia Sezione Transizione Energetica si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

ART. 12)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto (ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, D.M. 10/09/2012 paragrafo 13.1 lettera j), ovvero ai sensi dell'art. 5 comma 13 della Legge Regionale n. 25/2012). Le modalità di rimessa in pristino dello stato dei luoghi sono subordinate, inoltre, anche al corretto recepimento delle prescrizioni dettate in merito dagli Enti il cui parere, rilasciato in Conferenza di Servizi, è parte integrante della presente determinazione di autorizzazione;
- a tenere sgombre da qualsiasi residuo le aree dell'impianto non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione dell'impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica;
- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;
- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale, entro il termine di inizio lavori. L'adempimento dovrà essere documentato dalla Società in sede di deposito della documentazione di cui all'art. 4, comma 2, della L.R. 31/2008 come modificato dall'art. 5, comma 18, della L.R. 25/2012;
- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia (D.Lgs. n. 387/03, D.P.R. n. 380/2001, D.Lgs. n. 81/08, ecc.);
- a consentire accessi e verifiche, anche di natura amministrativa, al personale incaricato da parte della

Regione Puglia e a fornire eventuali informazioni, anche ai fini statistici, per le verifiche degli impegni assunti in fase di realizzazione di cui al paragrafo 4 della D.G.R. n. 3029 del 28/12/2010;

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti invitati alla Conferenza di Servizi, unitamente alla comunicazione di inizio dei lavori di cui all'Atto Unilaterale d'Obbligo;
- a fornire alla Regione e al Comune interessato, con cadenza annuale, le informazioni e le notizie di cui al paragrafo 2.3.6 della D.G.R. n. 35 del 06/02/2007.

La Società è obbligata, altresì, a comunicare tempestivamente le informazioni di cui all'art. 16, comma 2 della L.R. 25/2012 e quindi:

- eventuali successioni - a titolo oneroso o gratuito - nel titolo autorizzativo e comunque nell'esercizio dell'impianto, depositando documentazione relativa alla composizione personale, ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e al capitale sociale del subentrante, con l'espresso impegno da parte dell'impresa subentrante a comunicare, tempestivamente, alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente;
- i contratti di appalto e di subappalto stipulati dal committente o dall'appaltatore con altre imprese ai fini dell'esecuzione dei lavori di realizzazione o ai fini dell'esercizio degli impianti autorizzati o comunque assentiti dalla Regione o dal Comune, producendo documentazione relativa alla composizione personale, agli organi di amministrazione, direzione e controllo a al capitale sociale delle imprese affidatarie, con l'espresso impegno - da parte degli appaltatori e subappaltatori - a comunicare tempestivamente alla Regione o al Comune eventuali modifiche che dovessero intervenire successivamente.

ART. 13)

La Sezione Transizione Energetica - Servizio Energia e Fonti Alternative e Rinnovabili provvederà, ai fini della piena conoscenza, alla trasmissione della presente determinazione alla Società istante e al Comune interessato.

ART. 14)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro e non oltre sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione nella Sezione Trasparenza del sito istituzionale della Regione Puglia.

ART. 15)

Il presente provvedimento, redatto in un unico esemplare, composto da 41 facciate:

- rientra nelle funzioni dirigenziali;
- è immediatamente esecutivo;
- sarà pubblicato:
 - all'Albo Telematico,
 - nella sezione "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Provvedimenti" e "Provvedimenti dirigenti amministrativi" del sito ufficiale della regione Puglia: www.regione.puglia.it,
 - sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà trasmesso
 - alla Segreteria della Giunta;
 - alla Direzione amministrativa del Gabinetto del Presidente;
 - alla Segreteria Generale della presidenza – Sezione Raccordo al Sistema Regionale – Servizio Contratti e Programmazione Acquisiti, Ufficiale Rogante;
- per gli adempimenti consequenziali, ivi compreso il controllo di ottemperanza delle prescrizioni, qualora disposte:
 - Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce;

- Ministero delle Imprese del Made in Italy – Direzione Generale per le attività Territoriali – Divisione III - Ispettorato Territoriale Puglia, Basilicata e Molise;
- Ministero dell’Interno – Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce,
- Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Divisione Valutazioni Ambientali e all’attenzione delle Commissioni VIA e PNRR/PNIEC;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture - Sezione Lavori pubblici – Servizio Gestione Opere Pubbliche e Sezione Risorse idriche della Regione Puglia;
- al Dipartimento Bilancio, Affari Generali e Infrastrutture- Sezione Opere Pubbliche e Infrastrutture – Servizio Autorità Idraulica;
- Regione Puglia – Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, - Sezione Demanio e Patrimonio – Servizio Amministrazione Beni del Demanio armentizio, O.N.C. e Riforma Fondiaria;
- al Dipartimento Ambiente, Paesaggio e Qualità Urbana della Regione Puglia:
- Sezione Autorizzazioni Ambientali;
- Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
- Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali – Servizio Territoriale di Lecce;
- al Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Ambientale, Servizio Provinciale di Lecce;
- alla Provincia di Lecce – Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale, con onere di divulgazione agli altri enti intervenuti nel PAUR;
- Asl – Lecce;
- Arpa Puglia:- Dap Lecce;
- al Comune di Cavallino (LE)
- ENAC;
- Anas S.p.a.
- AQP S.p.A.
- Autorità Idrica Pugliese;
- a InnovaPuglia S.p.A.;
- al GSE S.p.A.;
- a Terna S.p.A.;
- e-distribuzione S.p.A.;
- alla Costa Solar Italy 003 S.r.l. in qualità di destinataria diretta del provvedimento

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

E.Q. Efficientamento di processi di permitting e conferenze di servizi infraregionali
Valentina Benedetto

Il Funzionario Istruttore
Claudia Somma

Il Dirigente della Sezione Transizione Energetica
Francesco Corvace